A 10

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina
Università degli Studi di Perugia

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di MEDICINA , nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di MEDICINA ha la propria sede amministrativa presso Piazza Lucio Severi, Edificio A - 7° Piano - 06132 San Sisto - Perugia.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
   a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
   b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
   c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione incluso l'attività assistenziale.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

ALLEGATO AL D.R. 363 28 FEB. 2014

L'ambito scientifico/didattico del Dipartimento di Medicina riguarda l'organizzazione delle attività scientifiche e didattico-formative di settori di ricerca omogenei per fini e metodo e comprende insegnamenti dell'area della Medicina e Chirurgia, incluso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, i corsi di laurea sanitari e altri corsi di laurea ad orientamento medico, biologico e tecnologico. Il Dipartimento parteciperà, nelle forme previste, alle attività della Scuola (Facoltà) di Medicina e Chirurgia ove costituita. Le discipline coinvolte nel Dipartimento afferiscono alla grande area della Medicina Interna, delle Medicine Specialistiche, della Farmacologia e della Prevenzione, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione scientifica, didattica ed assistenziale.

1. In particolare, il Dipartimento di MEDICINA svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche, formative ed assistenziali nell'ambito dei seguenti settori scientifico disciplinari:

- BIO/11 – Biologia Molecolare
- BIO/12 - Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
- BIO/14 - Farmacologia, Farmacognosia e Farmacologia Clinica
- ING-INF/06 - Bioingegneria Elettronica e Informatica
- MED/08 - Anatomia Patologica
- MED/09 - Medicina Interna
- MED/10 - Malattie dell'Apparato Respiratorio
- MED/11 - Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
- MED/12 - Gastroenterologia
- MED/13 - Endocrinologia
- MED/14 - Nefrologia
- MED/15 - Malattie del Sangue
- MED/16 - Reumatologia
- MED/17 - Malattie Infettive
- MED/25 - Psichiatria
- MED/26 - Neurologia
- MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree
- MED/39 - Neuropsichiatria Infantile
- MED/44 - Medicina del Lavoro

- MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate
- M-EDF/01 - Metodi e Didattiche delle Attività Motorie

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; godono inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

b. Il Consiglio;

a. Il Direttore;

c. la Giunta;

d. la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a. Il Direttore che lo presiede;

b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;

d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di

specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;

e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:
   a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;

      promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
   b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
   c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
   d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberano a maggioranza assoluta dei loro componenti;
   e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica, la didattica e l'assistenza;
   f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche

e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;

g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;

h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;

i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;

m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca e di Scuole di Specializzazione (incluso le Scuole aggregate), anche in collaborazione con

altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi d Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;

n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;

o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;

q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento – Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale.
4. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervegano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.
5. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80,81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – Disposizione comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento:

a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;

b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;

d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;

e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;

g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.

4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da
a. il Direttore, che la presiede;
b. il Vicedirettore;
c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 5 ;
d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 5 ;
e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 5 ;
f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 3 ;
g. le rappresentanze vengono elette dalla rispettiva fascia di appartenenza.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
5. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
6. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.
7. La Giunta e' integrata dai Coordinatori ovvero dai Direttori dell'area medica delle Sezioni, ove costituite.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

Premesso che il Dipartimento di Medicina si fa promotore della costituzione della Scuola (Facoltà) di Medicina e Chirurgia, rimane temporaneamente quanto segue:
1. Ove non costituita presso la Scuola (Facoltà) a cui eventualmente il Dipartimento afferisce, la Commissione paritetica per la didattica è composta

da 6 membri (3 docenti e 3 studenti), eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti e i rappresentanti degli studenti membri del Consiglio medesimo.

2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.

3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, non ché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discutere nei relativi consessi.

4. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

5. La Commissione cessa le proprie funzioni al momento dell'attivazione della Scuola (Facoltà) di Medicina e Chirurgia.

PARTE III – SEZIONI

Articolo 12 (Costituzione)

1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento di Medicina e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, con delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere costituite le sezioni interne indicate nella tabella sub. lett. A allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

2. La delibera del Consiglio, di costituzione delle sezioni, deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:

a) affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;

b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;

c) corrispondenza con unità operativa complessa (per i Dipartimenti di Area medica);

d) specifiche esigenze logistiche.

3. Ad ogni sezione fa riferimento un numero di professori e ricercatori non inferiore a due (2). Qualora il numero di professori e ricercatori scenda sotto tale soglia, la Sezione deve essere disattivata.

4. Ad ogni sezione fa riferimento almeno una unità (1) di personale non docente.

5. Ad ogni sezione sono assegnati spazi e attrezzature secondo le esigenze della ricerca e della didattica del personale afferente, sulla base delle specifiche attività.

6. I criteri di valutazione sull'efficienza funzionale della sezione sono l'attività didattica, scientifica e, ove previsto, assistenziale, in linea con quanto previsto per la valutazione degli Atenei e dei Dipartimenti. In caso di valutazione negativa, ove non adeguatamente motivata, la Sezione deve essere disattivata.

Articolo 13 (Organizzazione)

1. Le Sezioni non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore.

PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 14 (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.

2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.

Articolo 16 (norme transitorie)

1. Il Dipartimento di Medicina subentra in tutti i rapporti attivi, alla data del 31.12.2013, delle Sezioni dei vecchi Dipartimenti che ad esso hanno afferito.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Lett. A

Sezione di:

- Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare;
- Clinica Medica e Anatomia Patologia - Terni;
- Clinica Neurologica;
- Dermatologia Clinica, Allergologica e Venereologica;
- Ematologia e Immunologia Clinica;
- Farmacologia;
- Gastroenterologia ed Epatologia e di Endoscopia Digestiva;
- Gerontologia e Geriatria;
- Malattie Infettive;
- Medicina del Lavoro, Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale ed Ambientale;
- Medicina Interna, Angiologia e Malattie da Arteriosclerosi;
- Medicina Interna e Cardiovascolare - Stroke Unit;
- Medicina Interna e Malattie dell'Apparato Respiratorio - Terni;
- Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche;
- Medicina Interna e Scienze Oncologiche;
- Psichiatria, Psicologia Clinica e Riabilitazione Psichiatrica;